



**Comune
di
MAGLIASO**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI**

del 18 dicembre 1996

Richiamate le prescrizioni di legge il Comune di Magliaso dispone quanto segue:

CAPITOLO 1 : NORME GENERALI

Art. 1 Concetto

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in gestione diretta o in appalto, il servizio di raccolta dei rifiuti.
Esso é riservato alla popolazione residente, agli artigiani, ai commerci, alle industrie in attività nel Comune.

Art. 2 Modo di raccolta

La raccolta avviene lungo le strade pubbliche o in appositi contenitori ubicati nei quartieri del Comune secondo le disposizioni speciali emanate dal Municipio.

Art. 3 Obbligo di consegna

La consegna dei rifiuti e la loro separazione da parte dell'utente prima della consegna sono obbligatorie per tutti coloro che ne producono, secondo il genere e le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 4 Esclusione

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e diversi di cui all'art. 20 del presente Regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate. Questi rifiuti dovranno venire eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente alla eventuale legislazione e alle disposizioni in materia.

Il Municipio può inoltre, in casi eccezionali, dispensare il richiedente in grado di evacuare con mezzi propri i rifiuti, dall'obbligo della consegna al servizio comunale.

L'autorizzazione è vincolata alla presentazione delle pezze giustificative attestanti l'avvenuto trasporto al centro regionale di smaltimento.

Art. 5
Estensione territoriale

1. Il servizio viene svolto entro il comprensorio e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio
2. Quando, in funzione delle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo idoneo più vicino al percorso dell'automezzo.
3. Il Municipio può, eccezionalmente, estendere il servizio lungo strade private in particolare quando siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo.

CAPITOLO II : GENERE DEI RIFIUTI MODO DI RACCOLTA ORDINARIA

A. RIFIUTI DOMESTICI

Art. 6
Definizione

1. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, di negozi, esercizi pubblici, mense aziendali, uffici, studi professionali, e in genere da tutte le attività a carattere commerciale.
2. Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, i rifiuti riciclabili, quelli speciali e diversi di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.

Art. 7
Modalità di consegna

1. I rifiuti devono essere racchiusi nei sacchi di carta o plastica di tipo ufficiale aventi la capacità da 35 a 110 l. e depositati negli appositi contenitori normalizzati da 880 l. predisposti sul territorio comunale.
2. Sono ammessi esclusivamente i sacchi di tipo ufficiale, recanti l'apposita scritta che li qualifica come sacchi per rifiuti.
3. In mancanza di contenitori a meno di 100 ml i sacchi devono essere esposti prima del servizio e nel giorno stesso della raccolta sul ciglio stradale o sul bordo esterno del marciapiede, ben chiusi e in modo ordinato, si da non provocare intralcio al traffico e disturbo al decoro pubblico.

4. Rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 8 **Contenitori**

1. Di regola i contenitori sono messi a disposizione dal Comune. Nelle costruzioni plurifamiliari o miste con più di 5 appartamenti, uffici, laboratori, ecc. i proprietari devono provvedere a loro spese, all'acquisto e alla posa di contenitori da 800 l. di tipo ufficiale omologati dal Municipio.

Nei complessi residenziali deve essere riservato, all'interno della proprietà, lo spazio necessario per la posa di un contenitore ogni cinque appartamenti. Le modalità e i dettagli esecutivi potranno essere concordati di volta in volta con l'UTC.

Deroghe potranno essere concesse dal Municipio quando ciò risultasse necessario per motivi di decoro, snellimento del traffico pubblico, ecc.

In determinate zone l'uso dei contenitori potrà essere vietato in particolare nei quartieri inaccessibili al veicolo di servizio.

Per edifici a destinazione mista il numero dei contenitori viene fissato caso per caso dal Municipio.

2. I detentori sono comunque tenuti a esporre i contenitori senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura e a provvedere alla regolare pulizia degli stessi. Il Municipio può emanare disposizioni circa l'ubicazione dei contenitori.

3. L'impiego dei contenitori non esime dall'obbligo di utilizzare gli appositi sacchi per depositarvi i rifiuti.

Art. 9 **Giorni e orari di raccolta**

Il programma indicante luoghi, giorni e orari di raccolta viene fissato dal Municipio e reso noto con ordinanza municipale.

B. RIFIUTI INGOMBRANTI

Art. 10 **Definizione**

1. Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che per le loro dimensioni o peso richiedono un servizio speciale di raccolta e non rientrano nella categoria dei rifiuti domestici usuali.

2. Essi non devono comunque oltrepassare il peso singolo di kg 80, le dimensioni di cm 180 x 100 x50 e devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati.

3. Refrigeranti, congelatori e televisori possono essere consegnati quali ingombranti, previo pagamento della relativa tassa a copertura dei costi di smaltimento, richiesta dal Municipio.

4. Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre e arredamenti di stabili ristrutturati.

Il Municipio può rifiutare il ritiro di materiali che possono creare difficoltà particolari o che, per le loro caratteristiche, siano fonte di pericolo.

Art. 11
Modalità di consegna

I rifiuti ingombranti devono essere depositati esclusivamente nei luoghi indicati dal Municipio.

C. RIFIUTI RICICLABILI

Art. 12
Organizzazione

Il Comune organizza la raccolta separata di materiale che può essere riutilizzato.

Art. 13
Vetro

1. Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso.

2. La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti e risciacquati, avviene con o senza separazione per colore del vetro, a dipendenza dell'indicazione posta sul contenitore.

3. Devono essere tolti oltre al contenuto tutti i corpi estranei quali coperchi, capsule, turaccioli, rivestimenti in paglia, plastica, ecc.

4. Sono esclusi da questo tipo di raccolta le lampadine di ogni genere, i tubi per l'illuminazione al neon, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari. Questi scarti devono essere consegnati con i rifiuti speciali (vedi art. 21 lett. q) o con gli ingombranti.

Art. 14
Pet

Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta di recipienti in materiale plastico riciclabile (PET).

Art. 15
Oli

1. Il Municipio procede alla posa, nei luoghi ritenuti idonei, di appositi contenitori destinati alla raccolta degli oli.
2. I contenitori sono dotati di due recipienti per la raccolta separata di:
 - oli minerali (oli lubrificanti e da motore);
 - oli vegetali (oli e grassi da cucina).
3. E' vietato mescolare i due tipi di olio.

Art. 16
Pile e batterie

1. Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta delle pile di qualsiasi tipo come carbone-zinco, alcaline e mercurio.
2. Sono escluse le batterie al piombo per motociclette e autoveicoli.

Art. 17
Alluminio

Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta di oggetti in alluminio, come lattine, pentole e padelle, recipienti adeguatamente risciacquati, di alimenti precotti.

Art. 18
Carta e cartone

1. Il servizio comprende la raccolta lungo le strade pubbliche di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici.
2. Il materiale deve essere consegnato in recipienti persi possibilmente di cartone o in pacchi, solidamente legati.
3. I recipienti devono essere esposti ordinatamente in modo da non provocare intralcio al traffico e disturbo al decoro pubblico.

Art. 19 **Scarti vegetali**

1. La raccolta degli scarti vegetali provenienti da orti e da giardini e la loro trasformazione in composto va effettuata preferibilmente da ogni singolo proprietario secondo le direttive all'uopo emanate e purché non arrechi disturbo al vicinato.
2. Il Municipio organizza un servizio di raccolta di scarti vegetali nei luoghi e con le modalità resi noti all'utenza, mediante avviso pubblico.
Il servizio comprende la raccolta, sul territorio comunale, degli scarti vegetali provenienti da orti e da giardini consegnati dagli aventi diritto, esclusi i professionisti del ramo.
3. E' ammesso alla raccolta solo tutto ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori, quali il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami.
Questi scarti devono essere depositati negli appositi contenitori.
4. Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina, tronchi e rami non adatti allo sminuzzamento, materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo e in genere tutti i materiali inerti.

Art. 20 **Metalli**

Tutti i metalli, ad eccezione dell'alluminio, del ferro minuto e della latta devono essere consegnati con la raccolta dei rifiuti ingombranti di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.

D. RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI DIVERSI

Art. 21 **Definizione**

Sono qui elencati tutti i rifiuti liquidi e solidi che per le loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie precedentemente disciplinate:

- a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi d'ogni genere;
- f) le gomme e gli pneumatici usati;

- g)** le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h)** i residui di bagni di sviluppo fotografico;
- i)** i residui di bagni galvanici e zincatura;
- k)** le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- l)** le emulsioni bituminose;
- m)** le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
- n)** le carcasse di animali;
- o)** ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
- p)** i pesticidi, insetticidi, diserbanti;
- q)** le lampade al mercurio o al neon;
- r)** le batterie di motociclette, di autovetture o di altri semoventi;
- s)** i medicinali scaduti e le siringhe usate;
- t)** tutti i materiali ingombranti che non rispondono alla condizione di cui all'art.10;
- u)** i materiali di scavo e di demolizione;
- v)** ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli art. da 6 a 20 che precedono.

Art. 22 **Modalità di consegna**

1. Le industrie, gli alberghi ristoranti e simili, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria e dell'acqua.
2. Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti, dei termometri al mercurio e delle siringhe usate.
3. I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.
4. Le autorimesse ed i rivenditori devono procedere al ritiro delle batterie di autovetture, delle gomme e dei pneumatici usati.
5. I ristoranti, le mense aziendali, gli istituti, gli asili, devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina.
6. Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati all'ente designato.
7. I vestiti usati ed i tessili possono essere consegnati alle preposte organizzazioni o depositati negli appositi contenitori.

8. I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati in occasione delle apposite raccolte organizzate dal Municipio.

CAPITOLO III : DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 23 ***Contenitori stradali***

Il comune provvede alla posa e alla vuotatura dei contenitori per rifiuti nelle piazze, strade, parchi e giardini pubblici. Detti contenitori servono unicamente ai passanti. E' vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere, per i quali sono predisposti i luoghi e raccoglitori appositi.

Art. 24 ***Incenerimento di rifiuti e scarti vegetali***

L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti di qualsiasi genere è vietata. Fanno eccezione le autorizzazioni concesse esplicitamente dal Municipio.

Art. 25 ***Divieti***

1. Il deposito prolungato su terreni pubblici o privati di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari è vietato.

2. E' pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

Art. 26 ***Sospensione del servizio***

Il servizio di raccolta può venire sospeso in caso di eventi di forza maggiore senza obbligo di recupero.

Art. 27 ***Rifiuti non raccolti***

I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati, perché non conformi alle norme del presente Regolamento o a causa della sospensione del servizio, devono essere ritirati dagli interessati entro le **ore 21.00** dello stesso giorno.

Art. 28
Altri tipi di raccolta

1. Il Municipio ritenute la necessità e l'utilità, si riserva la possibilità di organizzare altri tipi di raccolta separata dei rifiuti.
2. Il Municipio ha la facoltà di rinunciare o modificare in ogni momento, per validi motivi, qualsiasi genere di raccolta separata. In questo caso provvederà immediatamente a informare la popolazione.

CAPITOLO IV : TASSE

Art. 29
Tasse

1. Il Municipio emette e preleva le tasse annuali di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, considerando i costi del servizio.
Attribuisce l'utente ad una delle categorie qui sotto elencate e determina la tassa entro i limiti delle tariffe così fissate:

A) FUOCHI

- | | |
|---|--------------|
| -Persone sole | da 90 - 150 |
| -Famiglie | da 190 - 250 |
| -Case monofamiliari e/o appartamenti di vacanza | da 190 - 250 |

B) ESERCIZI PUBBLICI - ABITAZIONI COLLETTIVE E CAMPEGGI

secondo il genere della patente e/o il numero dei posti letto

- | | |
|------------------------------------|----------|
| -Esercizi senza o con ristorazione | da 500 - |
|------------------------------------|----------|

900

+ da fr.3.-- a fr. 6.-- per ogni posto a disposizione

- | | |
|--|---------------|
| -Esercizi con ristorazione + alloggio | da 500 - 1500 |
| + da fr. 10.-- a fr. 100.-- per ogni posto letto | |

**C) STAZIONI DI SERVIZIO CON O SENZA
CHIOSCO E AUTOLAVAGGIO**

da 700 - 1200

**D) AUTORIMESSE OFFICINE MECCANICHE
CARROZZERIE -AUTOSALONI**

da 600 - 1500

E) ARTIGIANI CON O SENZA UFFICIO MAGAZZINO

da 200 - 600

F) UFFICI-STUDI MEDICI-INGEGNERIA-RADIO TV-ARCHITETTI

AVVOCATI E ALTRI ASSIMILABILI A UFFICIO

da 200 - 800

- G) NEGOZI ALIMENTARI-MACELLERIE-LAVANDERIE-FIORISTI
PARRUCCHIERI E ALTRI ASSIMILABILI A NEGOZI da 200 - 900
- H) INDUSTRIE E FABBRICHE da 500 -
1800
- I) ALTRE ATTIVITA' MINUTE da 100 - 200
- 2) La tassa, emessa una volta all'anno e pagabile entro 30 giorni, é a carico
a) dei proprietari o comproprietari d'immobili, dei condomini, rispettivamente
delle amministrazioni delle comproprietà per le economie domestiche
(fuochi, case e/o appartamenti per vacanze);
b) dei titolari e gerenti per le altre categorie (da **B** a **I**).
- 3) La tassa é parificata a sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.
- 4) Il mancato pagamento entro il termine fissato comporterà l'incasso per via
esecutiva, maggiorato degli interessi e delle spese.
- 5) Nel caso di trapasso immobiliare o d'esercizio la tassa viene suddivisa
proporzionalmente tra il precedente ed il nuovo utente.
- 6) Contro la decisione di tassazione è data facoltà di reclamo al Municipio
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica.
- 7) Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato a norma degli artt. 208 e segg. LOC.

CAPITOLO V : PENALITA' E RICORSI

Art. 30 Mulle

1. I contravventori al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, sono passibili di multa fino ad un massimo di fr. 10'000.-- a norma dell'articolo 145 della Legge organica comunale.
2. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

CAPITOLO VI : DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogata ogni altra disposizione riguardante il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti.

Art. 32 Disposizioni legali

Per quanto non previsto nel presente regolamento fanno stato le leggi federali e cantonali vigenti (vedi elenco annesso al regolamento) ed al caso applicabili.

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 1997, previa approvazione da parte del Consiglio di Stato.

* * * * *

Approvato dal Consiglio comunale il 18 dicembre 1996.

Approvato dalla Sezione enti locali il 15 maggio 1997.

Elenco disposti legali richiamati nell'art. 32

Norme federali

- ◆ Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- ◆ Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA);
- ◆ Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989;
- ◆ Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- ◆ Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente del 9 giugno 1986 (Osost);
- ◆ Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986 (OTRS);
- ◆ Ordinanza federale sulle immissioni delle acque di rifiuto dell'8 dicembre 1975;
- ◆ Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- ◆ Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- ◆ Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- ◆ Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA);

Norme cantonali

- * Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- * Decreto legislativo d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 16 dicembre 1991;
- * Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo Regolamento d'applicazione del 10 settembre 1971;
- * Decreto esecutivo concernente la misura per la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987;
- * Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987;
- * Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LOERA);
- * Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e relative modifiche.